



HIGHLIGHTS

Meccanismo di Vigilanza Unico. Banca d'Italia pubblica il Regolamento recante la disciplina in materia di modalità di trasmissione delle istanze e notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza

Esponenti aziendali con ruoli rilevanti. Banca d'Italia dà attuazione degli Orientamenti congiunti di EBA ed ESMA in materia di valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave

Operatori non finanziari gestori del contante. Banca d'Italia pubblica un chiarimento sui termini per le segnalazioni antiriciclaggio

Regolamento Emittenti. Consob emana modifiche di adeguamento al Regolamento Prospetto
Consob avvia una pubblica consultazione recante proposte di modifica alla disciplina sul prospetto

DALLA CORTE

Segnalazioni in SIC. La Corte di Cassazione chiarisce la illegittimità della segnalazione senza preavviso solo in caso di credito al consumo

Tasso soglia usura e commissione di massimo scoperto. La Corte di Cassazione ha emanato un'ordinanza che chiarisce le modalità di determinazione del tasso di usura e per il computo della commissione di massimo scoperto

Contratto di mutuo. Il Tribunale della Spezia emana una sentenza relativa alla nullità del contratto contenente clausole indicanti il tasso di interesse viziato da indeterminatezza

ALTRE NOTIZIE

Misure di sostegno finanziario alle imprese e impatto sul credito. Banca d'Italia pubblica uno studio sul tema

Bilanci bancari. La Banca d'Italia pubblica un aggiornamento alla Circolare n. 262 (bilancio bancario) in relazione agli impatti del COVID-19 e alla relative misure di sostegno all'economia

Bilancio degli intermediari IFRS non bancari. Banca d'Italia pubblica l'aggiornamento delle disposizioni relative agli impatti del COVID-19 e alla relative misure di sostegno all'economia

Meccanismo di Vigilanza Unico. Banca d'Italia pubblica il Regolamento recante la disciplina in materia di modalità di trasmissione delle istanze e notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, **la delibera della Banca d'Italia del 7 dicembre 2021**, contenente l'emanazione del **Regolamento recante l'individuazione delle modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico**.

Con il provvedimento in commento Banca d'Italia specifica quanto stabilito in via generale dall'art. 3 del Regolamento unitario dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia medesima del 21 luglio 2021.

In particolare, sono state definite le modalità di trasmissione delle istanze e notifiche relative ai procedimenti e alle procedure riguardanti: i) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; ii) la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, se il procedimento è avviato su istanza di parte; iii) l'acquisizione di partecipazioni qualificate nei soggetti vigilati; iv) il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi dei soggetti vigilati; v) la valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti vigilati significativi.

In particolare, l'art. 3 del Regolamento prevede che la trasmissione della documentazione debba avvenire attraverso il portale IMAS e che si perfeziona con il completamento del processo di caricamento e invio previsto dal portale telematico secondo le istruzioni ivi indicate.

Tale trasmissione lascia impregiudicata ogni valutazione in ordine alla regolarità e alla completezza dell'istanza o della notifica o vvero della relativa documentazione.

Il Regolamento è entrato in vigore a partire dal **24 dicembre** scorso e si applica alle **istanze e notifiche trasmesse a partire dal 15 gennaio 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Esponenti aziendali con ruoli rilevanti. Banca d'Italia dà attuazione degli Orientamenti congiunti di EBA ed ESMA in materia di valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave

Banca d'Italia, con nota n. 22 del 20 dicembre 2021, ha dato **attuazione agli Orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (EBA ed ESMA) in materia di valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave**.

In particolare, la nota in commento dà attuazione al Titolo IX degli Orientamenti congiunti, che assumono il valore di Orientamenti di vigilanza.

Il Titolo IX integra il quadro normativo nazionale in materia di valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali nell'ambito dell'adozione di misure di intervento precoce e dell'avvio della risoluzione e si applica nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e regolamentari in materia.

In particolare, il Titolo IX prevede che, in ragione dell'urgenza connessa all'adozione delle misure e dell'avvio delle azioni suddette, la valutazione dell'idoneità da parte dell'Autorità di vigilanza debba avvenire dopo la nomina e in tempi celeri (orientativamente, entro un mese dalla notifica della sostituzione) nelle seguenti ipotesi: a) nomina di nuovi esponenti aziendali da parte della banca o SIM a seguito dell'adozione del potere di rimozione previsto dagli articoli 27 e 28, della Direttiva 2014/59/UE; b) nomina di nuovi esponenti aziendali da parte della banca o SIM in risoluzione, anche per effetto dell'esercizio delle prerogative sociali da parte dell'Autorità di risoluzione.

Inoltre, il Titolo IX degli Orientamenti richiede che siano poste in essere procedure per consentire il tempestivo scambio di informazioni tra Autorità di vigilanza e Autorità di risoluzione e l'efficace esercizio dei rispettivi poteri. A questo fine, si applicano le misure per la collaborazione tra la Vigilanza Bancaria e Finanziaria e l'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi disciplinate dal Provvedimento adottato dal Direttorio della Banca d'Italia il 5 febbraio 2019.

Il Titolo IX degli Orientamenti entra in vigore a partire dal **31 dicembre 2021** con riferimento agli **enti finanziari, imprese di investimento, società a partecipazione finanziaria con sede nell'Unione Europea**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Operatori non finanziari gestori del contante. Banca d'Italia pubblica un chiarimento sui termini per le segnalazioni antiriciclaggio

La Banca d'Italia ha pubblicato una **comunicazione** con la quale ha chiarito che, ai sensi del provvedimento del 23 aprile 2019 recante disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio, **gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all'elenco sono tenuti a inviare trimestralmente alla Banca d'Italia i dati sull'attività di trattamento delle banconote riguardanti il denaro contante ritirato e sovvenzionato** presso gli sportelli bancari e uffici postali, presso i punti operativi della grande distribuzione, nonché le banconote ritirate e sovvenzionate presso sale conta di un altro operatore o del medesimo operatore.

In particolare, si prevede che, con riferimento ai dati relativi al quarto trimestre 2021, le segnalazioni dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2022; a tal fine dal 3 gennaio 2022 saranno rese disponibili nel portale del contante le funzionalità per l'inoltro alla Banca d'Italia dei dati relativi ai ritiri e alle sovvenzioni.

Il documento in commento ricorda che è disponibile il **"Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio"** affinché gli operatori possano essere guidati nell'espletamento degli adempimenti richiesti dalla normativa regolamentare.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Regolamento Emittenti. Consob emana modifiche di adeguamento al Regolamento Prospetto

La Consob, con **delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021**, ha approvato **modifiche al Regolamento Emittenti per l'adeguamento delle disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme introdotte dal Regolamento (UE) 2019/2115** (Regolamento Prospetto), in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI, **e dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17**, di attuazione nell'ordinamento nazionale del Regolamento Prospetto.

Le modifiche riguardano **l'attività pubblicitaria** relativa alle offerte effettuate nel territorio nazionale disciplinate dal nuovo articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 58/1998 (TUF) introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17 e **la tempistica della pubblicazione dei documenti di esenzione** nei casi di esonero dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio (OPSC), ai sensi della disciplina introdotta dal Regolamento (UE) 2019/2115 (che ha modificato il Regolamento Prospetto), nonché dal Regolamento delegato (UE) 2021/528 (pubblicato nel mese di marzo 2021).

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal **23 dicembre scorso**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Regolamento Emittenti. Consob avvia una pubblica consultazione recante proposte di modifica alla disciplina sul prospetto

La Consob ha avviato, contestualmente alla emanazione delle modifiche regolamentari del 22 dicembre 2021, **una nuova consultazione su alcune proposte di modifica del Regolamento Emittenti per meglio definire la disciplina del prospetto informativo**.

In particolare, il documento di consultazione in commento è volto a: i) allineare i termini di approvazione del prospetto con la legislazione europea, prevedendo una maggiore definizione delle informazioni richieste nell'ambito della domanda di approvazione e una semplificazione della fase di verifica di completezza della domanda, nonché l'eliminazione dei termini massimi previsti dal regolamento per il relativo procedimento amministrativo; ii) potenziare il c.d. *prefiling*, in modo da consentire un più ampio ricorso all'istituto in commento, nell'ottica di rendere più agevole l'individuazione degli elementi informativi utili ai fini dell'esame preliminare, nonché per individuare modalità più efficaci di rappresentazione nel prospetto dei principali profili informativi; iii) autorizzare la redazione del prospetto informativo in lingua inglese per offerte promosse in Italia quale stato membro di origine, prevedendo che la nota di sintesi debba essere comunque tradotta in lingua italiana.

La consultazione avrà termine in data **6 febbraio 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Segnalazioni in SIC. La Corte di Cassazione chiarisce la illegittimità della segnalazione senza preavviso solo in caso di credito al consumo

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che, **in tema di segnalazione alle Società di informazioni creditizie (c.d. SIC), per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, è illegittima segnalazione senza preavviso solo nell'ambito delle operazioni di credito al consumo**.

Le SIC sono delle banche dati private che banche e istituti di credito consultano per verificare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti della clientela che richiede un prestito, un finanziamento, un mutuo.

In particolare, la Suprema Corte chiarisce che, sulla base di quanto previsto dall'art. 125 comma 3 del D.Lgs. 385 del 1993 (TUB), l'intermediario è tenuto a comunicare, con preavviso in forma scritta, al cliente persona fisica/debitore, prima di procedere alla segnalazione, i contenuti della stessa. Tale obbligo sussiste allorquando si tratti di prima segnalazione nei confronti del cliente/debitore, in quanto verrebbe censito nelle banche dati per la prima volta e quando la stessa abbia contenuto negativo (ad es. ritardo nei pagamenti o altri inadempimenti del contratto di finanziamento).

A tal proposito, la Corte evidenzia che la illegittimità della segnalazione può discendere dal mancato preavviso solo ove si tratti di segnalazioni relative a operazioni di concessione di credito al consumo. Di converso, non costituisce motivo di invalidità della segnalazione la mancanza del preavviso al cliente/debitore laddove la stessa attenga a operazioni aventi a oggetto crediti di altra natura.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Tasso soglia usura e commissione di massimo scoperto. La Corte di Cassazione ha emanato un'ordinanza che chiarisce le modalità di determinazione del tasso di usura e per il computo della commissione di massimo scoperto

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che, **per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito** ex. art. 644, comma 4, c.p.

Nella caso di specie, la Corte territoriale, nel verificare se fosse stato superato il tasso soglia, aveva preso in considerazione un "non meglio precisato" "tasso di interesse debitore effettivo annuo"; tale tasso risultava dallo stesso testo contrattuale e non appariva coincidente col tasso effettivo globale (TEG), ovvero sia col tasso che indica il costo complessivo dell'operazione, comprensivo delle richiamate commissioni, remunerazioni e spese che assumono importanza nel quadro della "determinazione del tasso di interesse usurario".

A tal proposito, non vale neppure opporre che, ai fini del calcolo del TEG, commissioni, remunerazioni e spese vadano aggiunte al tasso nominale (e cioè al tasso d'interesse, in percentuale e su base annua, dell'interesse preteso per l'operazione di finanziamento consistente nell'affidamento), e non al detto "tasso di interesse debitore effettivo annuo", come, per contro, parrebbe pretendere la società istante. Infatti, quel che rileva, è l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello nell'individuazione del TEG, consistito nel mancato apprezzamento delle commissioni, remunerazioni e spese che incidono sul costo complessivo dell'operazione.

Pertanto, la Suprema Corte stigmatizza il principio sopra menzionato in base al quale, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al TEG comprensivo delle richiamate commissioni, remunerazioni e spese.

Il Collegio, da ultimo, precisa che, con riguardo al computo della **commissione di massimo scoperto dovuta, la verifica dell'usura imponesse non già di includere la stessa nel tasso effettivo globale, quanto di effettuare la separata comparazione del TEG e della commissione stessa, eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" e con la "commissione di massimo scoperto soglia".**

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Contratto di mutuo. Il Tribunale della Spezia emana una sentenza relativa alla nullità del contratto contenente clausole indicanti il tasso di interesse viziato da indeterminatezza

Il Tribunale della Spezia, con la sentenza in commento, analizza i contratti di mutuo stipulati da banca Barclays e la relativa documentazione onde vagliarne la validità.

Il Tribunale, a seguito di complessa CTU (consulenza tecnica d'ufficio) relativa ad un contratto di mutuo in euro con clausola di indicizzazione al franco svizzero, ha dichiarato la **"nullità parziale" del contratto in ragione della "indeterminatezza delle clausole contenenti l'indicizzazione del tasso d'interessi"**.

Secondo il CTU, chiamato dal giudice a valutare gli effetti delle clausole impugnate, le operazioni di conguaglio finanziario e valutario, pur essendo menzionate nel testo contrattuale, non risultano **"determinate specificamente per modalità di applicazione e criteri di calcolo"**.

In particolare, chiarisce la Corte che, nella clausola oggetto di disamina, manca completamente la determinazione del meccanismo di conversione della valuta.

Inoltre, i giudici di legittimità passano al vaglio un altro aspetto molto importante, ossia l'esame della documentazione contrattuale che conduce a rilevare palesi profili di indeterminatezza con riferimento alla omessa esplicitazione dei criteri impiegati nella

determinazione del piano di rimborso, non indicando, nello specifico, né il regime finanziario (semplice o composto) né la modalità di calcolo e imputazione degli interessi. Alla luce di quanto sopra descritto il giudice di merito ha disposto che il piano di ammortamento prosegua tenuto conto del tasso sostitutivo, condannando altresì banca Barclays a restituire gli interessi pagati in eccedenza in conseguenza della clausola nulla di indicizzazione del tasso d'interesse.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Misure di sostegno finanziario alle imprese e impatto sul credito. Banca d'Italia pubblica uno studio sul tema

Banca d'Italia ha pubblicato un approfondimento relativo alle **misure di sostegno finanziario e il credito alle imprese durante la pandemia**.

Il lavoro in commento analizza le principali caratteristiche, in termini di dimensione, settore e rischiosità, delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno pubblico varate in Italia durante la crisi pandemica da COVID-19 nella forma di prestiti garantiti e moratorie. Lo studio valuta altresì l'impatto di questi interventi sulla dinamica del credito, distinguendo anche per tipologia di imprese (beneficarie o meno delle misure di sostegno).

Il documento analizza come le iniziative varate dal Governo hanno favorito la crescita dei finanziamenti non solo alle aziende di minore dimensione, strutturalmente dipendenti dai prestiti bancari, ma anche a quelle medie e alle *mid-caps*.

Lo studio evidenzia che la probabilità di accedere alle garanzie pubbliche è stata maggiore per le imprese finanziariamente più solide; il ricorso alle moratorie è stato più ampio per le aziende con vulnerabilità finanziarie.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Bilanci bancari. La Banca d'Italia pubblica un aggiornamento alla Circolare n. 262 (bilancio bancario) in relazione agli impatti del COVID-19 e alla relative misure di sostegno all'economia

Banca d'Italia, con comunicazione del 21 dicembre 2021, ha pubblicato l'aggiornamento delle **integrazioni delle disposizioni di cui alla Circolare n. 262 contenente schemi e regole di compilazione del bilancio bancario, aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia**.

In particolare, l'aggiornamento ha l'obiettivo di conformarsi all'evoluzione della normativa comunitaria in materia di trattamento delle moratorie e dei recenti aggiornamenti alle circolari segnaletiche e di bilancio e delle modifiche all'IFRS 16 "Leasing" connesse all'emergenza pandemica.

Le nuove disposizioni si applicano **a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021**. In relazione alla natura temporanea dell'emergenza da COVID-19 e delle misure di sostegno, le integrazioni alle disposizioni di bilancio ad esse connesse restano in vigore fino a diversa comunicazione da parte della Banca d'Italia.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Bilancio degli intermediari IFRS non bancari. Banca d'Italia pubblica l'aggiornamento delle disposizioni relative agli impatti del COVID-19 e alla relative misure di sostegno all'economia

Banca d'Italia, con comunicazione del 21 dicembre 2021, specularmente a quanto fatto per i bilanci bancari, ha provveduto **all'aggiornamento delle integrazioni alle disposizioni del provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia.**

In particolare, l'aggiornamento ha l'obiettivo di conformarsi all'evoluzione della normativa comunitaria in materia di trattamento delle moratorie e dei recenti aggiornamenti alle circolari segnaletiche e di bilancio e delle modifiche all'IFRS 16 "Leasing" connesse all'emergenza pandemica.

Le nuove disposizioni si applicano **a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.** In relazione alla natura temporanea dell'emergenza da COVID-19 e delle misure di sostegno, le integrazioni alle disposizioni di bilancio ad esse connesse restano in vigore fino a diversa comunicazione da parte della Banca d'Italia.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it